



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere

Deliberazione C.C. n. 49 del 28/11/2024

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere
Approvato con deliberazione consiliare n° 49 del 28-11-2024

INDICE

- Art. 1 - ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
- Art. 2 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE
- Art. 3 - ORGANI
- Art. 4 - COMPOSIZIONE
- Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- Art. 6 - COMPETENZE
- Art. 7 - FUNZIONAMENTO
- Art. 8 - IL RAPPRESENTANTE
- Art. 9 - IL VICE RAPPRESENTANTE
- Art. 10 - LA CONSULTA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
- Art. 11 L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE
- Art. 12 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
- Art. 13 - SEDI E SERVIZI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
- Art. 14 - CESSAZIONE ATTIVITA'
- Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Allegati: n.1 planimetria generale.

Art. 1 - ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Il Comune di Castiglione Cosentino, al fine di promuovere una più attiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa della città, secondo i principi del decentramento democratico sanciti dalla Costituzione della Repubblica e ripresi dal vigente Statuto Comunale, istituisce i Consigli di Quartiere quali organismi territoriali di supporto ai propri organi istituzionali. Per "Quartiere" si intende un'entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, divisa sulla base di ambiti urbani e territorialmente omogenei e in relazione al numero dei residenti
2. Ciascun Consiglio di Quartiere è referente degli organi istituzionali del Comune per proposte, pareri e segnalazioni relative alla specifica zona di appartenenza;
3. Ciascun Consiglio di Quartiere concorre a migliorare l'informazione e la reciproca comunicazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione, protezione e sviluppo del territorio di riferimento con particolare riferimento alla gestione dei beni comuni e persegue la tutela degli interessi delle specifiche zone in linea con quanto già definito nello Statuto Comunale e nei successivi articoli che costituiscono il presente Regolamento;
4. Ciascun Consiglio di Quartiere riconosce particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi di interesse per la specifica zona;
5. Il funzionamento di ciascun Consiglio di Quartiere non deve costituire onere per l'Amministrazione comunale;

6. Cittadini esercitanti attività economiche in zone diverse dalla loro residenza possono candidarsi all'elezione del Consiglio relativo alla zona in cui esercitano l'attività, fermo restando il loro diritto di elettorato attivo nella zona di abitazione;

7. In apposita sezione del sito internet del Comune, oltre al presente Regolamento, per ciascun Consiglio sono riportate le informazioni relative a: le candidature a membro del Consiglio, la lista dei membri del Consiglio, il curriculum vitae del Rappresentante del Consiglio, le convocazioni e i verbali delle riunioni e delle assemblee, le iniziative programmate e in corso.

Art. 2 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE

1. Ai soli fini della costituzione dei Consigli di Quartiere, il territorio del Comune di Castiglione Cosentino si considera suddiviso nelle zone di cui all'allegata 1-Planimetria;

2. La planimetria indicante i confini di ciascun Consiglio costituisce l'allegato n. 1 al presente Regolamento di cui è parte integrante.

Art. 3 – ORGANI

1. Sono organi di ciascun Consiglio di Quartiere:

- a. Il Consiglio di Quartiere;
- b. il Rappresentante del Consiglio di Quartiere;
- c. il Vice Rappresentante del Consiglio di Quartiere;
- d. La Consulta Generale dei Consigli di Quartiere

2. Tutti i componenti dei Consigli di Quartiere esercitano il loro mandato gratuitamente.

Art. 4 – COMPOSIZIONE

1. Ciascun Consiglio di Quartiere si compone di cinque membri. Qualora un Consiglio non dovesse raggiungere, per mancanza di candidati, il numero di cinque membri, resta inteso che il numero dei membri di detto Consiglio dovrà essere sempre dispari e comunque non inferiore a tre.

2. Avranno diritto di votare i componenti di ciascun Consiglio di Quartiere tutti i cittadini che invieranno la richiesta di partecipazione al Consiglio di Quartiere per come regolamentato al successivo art. 5 del presente regolamento.

3. In caso di mancata costituzione di un Consiglio di Quartiere per mancanza di candidati, lo stesso sarà assorbito da altro Consiglio su proposta della Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti.

4. Possono essere candidati a componenti del Consiglio di Quartiere i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 1 comma 6, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Alle riunioni possono partecipare anche soggetti di minore età.

5. Non possono essere eletti componenti dei Consigli di Quartiere coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista per i consiglieri comunali. Non può inoltre essere eletto componente del Consiglio di Quartiere colui/colei che riveste cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee, o che sia membro di altro Consiglio di Quartiere del Comune di Castiglione Cosentino.

6. Ciascun componente il Consiglio di Quartiere è tenuto a informare il Consiglio medesimo qualora sopraggiungessero motivi di incompatibilità; in tal caso esso sarà considerato decaduto dal Consiglio di Quartiere.
7. Ciascun componente sarà considerato decaduto dalla carica a seguito di assenze in misura superiore al 50% delle riunioni svolte in un anno solare.
8. Le condizioni di decadenza di cui sopra sono verificate dal rispettivo Consiglio di Quartiere e comunicate dal suo Rappresentante al Sindaco che provvederà alla formale notifica all'interessato il quale potrà presentare le proprie eventuali controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica.
9. In caso di decadenza, dimissioni, morte di uno dei suoi membri durante il mandato, si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
10. Il Consiglio di Quartiere rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale che ha ratificato l'elezione e svolge le sue funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
11. Qualora un Consiglio di Quartiere non adempia alle proprie funzioni o sia ridotto ad un numero inferiore alla metà dei suoi membri, il Sindaco convoca l'Assemblea per le necessarie determinazioni, ivi compresa l'indizione di nuove elezioni per il Consiglio in questione. In tal caso il nuovo Consiglio di Quartiere durerà in carica sino al termine della Consiliatura.

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED ELEZIONI

1. Entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale e della Giunta, con pubblico avviso il Sindaco fissa la data della consultazione per l'elezione dei Consigli di Quartiere, le modalità per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento della consultazione.
2. Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve depositare la medesima presso l'Ufficio del Segretario Comunale o di un funzionario suo delegato, tra il 30° e il 16° giorno antecedente la data delle elezioni dei Consigli. La candidatura può essere proposta solo nel quartiere di residenza fatto salvo quanto stabilito nell'art. 1, comma 6, del presente regolamento, ossia i non residenti titolari di attività commerciali possono presentare la propria candidatura nel quartiere in cui insiste l'esercizio.
3. La dichiarazione di candidatura deve contenere i seguenti elementi:
 - dati anagrafici completi e residenza del candidato e della candidata, con relativo curriculum vitae;
 - per coloro che non sono residenti nella zona, indicazione dell'attività economica ivi esercitata e della relativa sede;
 - dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica sottoscritta dal candidato o la candidata, unitamente alla indicazione della zona per la quale il candidato o la candidata si candida;
 - dichiarazione del possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica e di assenza di motivi di incompatibilità.
4. Per la fase di presentazione delle candidature e per tutti gli adempimenti a ciò connessi dovranno utilizzarsi appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale, allegato 2, allegato 3 e allegato 4.
5. L'elenco dei candidati per ciascun Consiglio di Quartiere, predisposto per ordine alfabetico di cognome, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune almeno 8 giorni

prima della data fissata per le elezioni e sarà posto, oltre che sulla scheda stessa, anche al di fuori della stanza posta come seggio. Candidature non conformi a quanto sopra regolamentato saranno escluse.

6. L'elenco dei candidati per ciascun Consiglio di Quartiere sarà esposto a cura dell'Amministrazione Comunale nei principali luoghi e locali pubblici del Quartiere medesimo almeno una settimana prima della consultazione. Nel pubblico avviso saranno indicati anche i luoghi sedi di seggio.

7. L'Amministrazione Comunale assicura la massima informazione a tutta la cittadinanza al fine di favorire la più ampia partecipazione alla consultazione.

8. Le elezioni dei componenti facente parte dei Consigli di Quartiere viene effettuata in autonomia tra coloro i quali hanno presentato la propria candidatura. L'esito delle elezioni viene riportato nell'allegato 3 del presente regolamento, il quale viene debitamente depositato presso l'ufficio protocollo del comune.

Art. 6 – COMPETENZE

1. Il Consiglio di Quartiere esercita le proprie funzioni in coerenza ed uniformità con gli obiettivi generali della pubblica amministrazione e secondo il principio di reciproca collaborazione con l'Amministrazione comunale.

2. Il Consiglio di Quartiere può esprimere proposte, inviare segnalazioni su tutte le questioni che riguardano e attengono al territorio e alla popolazione della zona di competenza.

3. Il Consiglio di Quartiere può esprimere, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, proposte e pareri, non vincolanti per l'Amministrazione stessa, relativamente al territorio di competenza, sulle seguenti materie:

a. il bilancio preventivo del Comune di Castiglione Cosentino e i piani Opere Pubbliche di investimento;

b. il Piano strutturale e sue varianti; i piani particolareggiati della zona o altri strumenti attuativi di pianificazione; piani del traffico e di viabilità, ecc. relativi alla zona di riferimento;

c. l'utilizzo delle proprietà comunali, le opere di urbanizzazione e la localizzazione di edifici destinati a servizi pubblici riguardanti la zona;

d. la gestione dei beni e dei servizi delle istituzioni pubbliche, sanitarie, scolastiche, assistenziali, ricreative /sportive, culturali, relative alla zona di riferimento;

e. problematiche inerenti all'attività dell'Amministrazione Comunale o di altri enti pubblici o privati che rivestano particolare importanza o incidenza sul territorio di competenza.

4. Il Consiglio di Quartiere è tenuto ad esprimere il proprio parere o la propria valutazione entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Pubblica Amministrazione. In caso di mancata risposta entro i termini, la Giunta e il Consiglio Comunale possono comunque deliberare.

5. Il Consiglio di Quartiere promuove la partecipazione, mediante l'indizione di incontri ed assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi, per rilevarne bisogni, problemi, e proposte.

6. Il Consiglio di Quartiere autonomamente può formulare proposte all'Amministrazione relativamente ai temi sopra elencati.

9. Il Consiglio di Quartiere, secondo quanto definito al precedente art. 1, concorre a migliorare l'informazione e la reciproca comunicazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione, protezione e

sviluppo del territorio di riferimento con particolare riferimento alla gestione dei beni comuni e persegue la tutela degli interessi delle specifiche zone in linea con quanto già definito nello Statuto Comunale e i successivi articoli che costituiscono il presente Regolamento.

Art. 7 – FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Quartiere si riunisce su convocazione del Rappresentante, o di colui o colei che ne svolge legalmente le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Può essere altresì convocato su richiesta del Sindaco e su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in caso di richiesta di convocazione, il Rappresentante deve riunire il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. Le riunioni del Consiglio di Quartiere sono pubbliche e del loro svolgimento è data massima divulgazione, anche tramite i mezzi informatici di comunicazione sociale.

3. Nel convocare il Consiglio di Quartiere, il Rappresentante indica il luogo della riunione, la data, l'ora, e l'ordine del giorno. Il Rappresentante, avvalendosi della collaborazione dei componenti il Consiglio, provvede all'invio e al recapito degli avvisi, preferibilmente tramite posta elettronica. La convocazione è comunicata al Sindaco o, in sua assenza, a un suo delegato.

4. Le riunioni del Consiglio di Quartiere sono presiedute dal Rappresentante, in subordine o in caso di sua assenza dal Vice Rappresentante o dal componente anziano, cioè colui o colei che ha ricevuto il maggior numero di voti.

5. Le riunioni del Consiglio di Quartiere sono valide se interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Ogni decisione del Consiglio di Quartiere si ritiene validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti presenti; il voto si esprime in forma palese oppure in forma segreta qualora ciò sia richiesto da almeno i tre quinti degli aventi diritto.

6. Il verbale di ciascuna riunione documenta la volontà espressa dal Consiglio di Quartiere, attraverso le decisioni e i pareri espressi. Alla sua redazione provvede un componente del Consiglio di Quartiere nominato all'inizio della sessione dal Rappresentante ed è firmato da quest'ultimo e dalla persona che ne ha curato la redazione. Esso è inviato al Sindaco e al Delegato ai Consigli di quartiere che provvedono a renderlo pubblico.

7. Alle riunioni del Consiglio di Quartiere possono essere invitati, con diritto di parola ma non di voto, amministratori, tecnici ed esperti, nonché cittadini e rappresentanti di altri Consigli e associazioni.

Art. 8 - IL RAPPRESENTANTE DI QUARTIERE

1. Il Rappresentante del Consiglio di Quartiere è eletto dai componenti del rispettivo Consiglio di Quartiere, a scrutinio segreto nella prima riunione del Consiglio.

2. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se dopo due scrutini nessuno dei candidati ha ottenuto i voti necessari, si procede ad una terza votazione dove viene eletto Rappresentante chi ottiene la maggioranza relativa dei voti.

3. Il Rappresentante dura in carica quanto il Consiglio di Quartiere. L'incarico può essere revocato dal Consiglio a maggioranza qualificata dei componenti. In tal caso, nel corso della riunione successiva alla revoca, il Consiglio provvede ad una nuova elezione, nei modi previsti nel presente Regolamento.

4. Il Rappresentante fa parte della Consulta di cui al successivo art. 11.

5. Il Rappresentante:

- a. rappresenta il Consiglio di Quartiere;
- b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Quartiere, ne fissa l'ordine del giorno;
- c. cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- d. convoca e presiede le Assemblee di quartiere di cui al successivo art. 12;
- e. assicura la più ampia informazione delle attività ed iniziative della zona avvalendosi degli strumenti di comunicazione pubblica disponibili (manifesti, pubblicazione via mezzi di comunicazione sociale informatica, eccetera);
- f. può partecipare, su specifico invito dei rispettivi Rappresentanti, alle sedute delle Commissioni consiliari.

Art. 9 - IL VICE RAPPRESENTANTE DI QUARTIERE

1. Il Vice Rappresentante è eletto nella prima seduta di convocazione del Consiglio di quartiere con le stesse modalità di elezione del Rappresentante e per la stessa durata temporale.
2. Il Vice Rappresentante collabora con il Rappresentante nell'attuazione delle iniziative del Consiglio e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Vice Rappresentante assolve temporaneamente le funzioni del Rappresentante in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o revoca dello stesso, fino alla elezione di un nuovo Rappresentante.
4. In caso di assenza contemporanea del Rappresentante e del Vice Rappresentante, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere più anziano di età.
5. Il Vice Rappresentante fa parte della Consulta di cui al successivo art. 11.

Art.10 - LA CONSULTA GENERALE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Il Sindaco o un suo delegato e tutti i componenti di ciascun Consiglio di Quartiere formano la Consulta Generale dei Consigli di Quartiere, la quale è presieduta da un rappresentante dei Consigli di Quartiere, a rotazione tra essi. Essa ha il compito di coordinare le attività dei Consigli stessi, favorire lo scambio di informazioni e di verifica, facilitare la collaborazione tra Consigli.
2. La Consulta Generale è convocata dal Sindaco o da un suo delegato, o su richiesta di almeno tre Rappresentanti dei Consigli.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

1. L'Assemblea di Quartiere è lo strumento di partecipazione dei cittadini del quartiere ed è volta a favorire il rapporto diretto tra i cittadini e gli organi del Consiglio di Quartiere, una corretta informazione circa le attività degli organi stessi, il puntuale rilevamento delle necessità e delle proposte della cittadinanza medesima, e ha potere esclusivamente consultivo.
2. L'Assemblea è aperta a tutti i cittadini.
3. L'Assemblea è convocata dal Rappresentante del Consiglio di Quartiere a seguito di:
 - determinazione del Consiglio;
 - richiesta del Sindaco;
 - richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto della zona, individuati ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

4. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco, all'assessore delegato e ai Consiglieri Comunali, ed è resa pubblica in ogni forma ritenuta opportuna.
5. L'Assemblea si svolge qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presieduta dal Rappresentante del Consiglio di Quartiere.

Art.12 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

I Consigli di Quartiere hanno diritto di ottenere dagli Organi amministrativi del Comune informazioni e copie di atti riguardanti la zona o necessari per lo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti e delle norme privacy. Le copie sono rilasciate senza oneri per i Consigli. Le relative richieste sono formulate dal Rappresentante del Consiglio di Quartiere e fatte pervenire tramite l'Ufficio Protocollo al destinatario competente. Questi è tenuto a recepire ed evadere la richiesta entro un massimo di 30 giorni lavorativi.

Art.13 - SEDI E SERVIZI

Al fine di svolgere adeguatamente la propria attività i Consigli di Quartiere possono richiedere all'ente la disponibilità di una sede presso cui svolgere le riunioni. La richiesta dovrà pervenire tramite protocollo prima di ogni riunione. La concessione della stessa è subordinata alla disponibilità della sede richiesta.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Sindaco dispone la cessazione delle attività del Consiglio di Quartiere, nei seguenti casi:

- a. per sopravvenuta impossibilità di operare degli organi del Consiglio di Quartiere per un periodo superiore a mesi dodici;
- b. per inosservanza da parte degli organi del Consiglio di Quartiere delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche entrano in vigore il primo giorno dell'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Il Sindaco, entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, indice, mediante forme idonee di pubblicità, la consultazione per l'elezione dei Consigli di Quartiere